



Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Posta elettronica certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Sito internet: www.commiservizi.difesa.it



DIRETTIVA SULLE PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

Edizione 2024



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente “*direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato*”, ed. 2024.

Essa sostituisce - per i soli contratti stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 - la precedente “*direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato*”, ed. 2022.

Roma, 22 febbraio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Teresa ESPOSITO

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	1^ serie A.V.: Eliminazione alla pagina 16 della frase: “Sui verbali dovrà essere apposta la marca da bollo di importo previsto dalla vigente normativa. Tale imposta è a carico della Ditta esecutrice”.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

INDICE

1.	Premessa e fonti normative	pag. 1
2.	Composizione della Commissione di verifica	pag. 2
	<i>a. Premessa</i>	pag. 2
	<i>b. Commissione di verifica di conformità dei materiali di commissariato</i>	pag. 2
3.	Contraddittorio con la Ditta esecutrice	pag. 4
4.	Attività della Commissione di verifica	pag. 5
5.	Operazioni della Commissione di verifica	pag. 6
	<i>a. Identificazione della partita</i>	pag. 6
	<i>b. Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità sulla base del livello di collaudo previsto dal contratto di fornitura</i>	pag. 7
	<i>b.1 Determinazione del numero dei campioni</i>	pag. 7
	<i>b.2 Formazione del “campione monte”</i>	pag. 8
	<i>b.3 Formazione di campionature e controcampionature</i>	pag. 8
	<i>b.4 Campionature da custodire presso l’Ente esecutore del contratto</i>	pag. 10
	<i>c. Esame organolettico dei manufatti</i>	pag. 10
	<i>d. Isolamento della partita</i>	pag. 12
6.	Decisioni della Commissione di verifica	pag. 13
7.	Adempimenti finali della Stazione appaltante	pag. 17
8.	Operazioni connesse alla verifica dei materiali	pag. 19
	<i>a. Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati</i>	pag. 19
	<i>b. Supporto tecnico operativo alla Commissione di verifica dell’Ente esecutore del contratto e della Ditta esecutrice</i>	pag. 19

DOCUMENTI ALLEGATI:

- A.** Facsimile di determinazione sostitutiva di certificazione
- B.** Piani di campionamento indicizzati da adottare nelle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato
 - **annesso 1** Prospetto I - lettere codice per la numerosità del campione
 - **annesso 2** Prospetto II - piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale
- C.** Traccia per la stesura del verbale di verifica
- D.** Facsimile di determinazione di accettazione
- E.** Facsimile di determinazione di rifiuto
- F.** Facsimile di determinazione di accettazione con sconto

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

La presente direttiva regola le procedure da osservare per le attività di verifica di conformità relative alle forniture di materiali di Commissariato il cui approvvigionamento rientra nella competenza della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.

Il quadro normativo è quello del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici") e, nelle more dell'emanazione del nuovo "Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", la direttiva dovrà fare riferimento al dettato normativo ancora vigente rappresentato dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

In particolare la presente direttiva:

- abroga e sostituisce la direttiva datata 11.10.2022, la quale rimarrà valida per i soli contratti in fase di esecuzione stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- garantisce una maggiore efficienza ed efficacia alle procedure di collaudo dei materiali di commissariato di competenza della Direzione Generale.

I criteri informativi contenuti nella precedente direttiva restano, comunque, confermati; in particolare:

- contraddittorio con la Ditta esecutrice, previsto in tutte le fasi dell'attività della Commissione di verifica;
- natura essenzialmente propositiva dell'attività della Commissione di verifica;
- determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad un Organo decidente diverso dalla Commissione di verifica.

La presente direttiva disciplina compiutamente l'intero settore ed abroga ogni altra disposizione in materia.

A tutela degli interessi sia dell'Amministrazione della Difesa sia delle imprese accorrenti alle gare ed in ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è visibile sul sito "internet" della Direzione Generale www.commiservizi.difesa.it.

2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

a. Premessa

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 in data 13 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Con tale provvedimento legislativo è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione che mira a garantire l’attuazione coordinata delle strategie elaborate in materia a livello nazionale ed internazionale e, al contempo, a fornire alle pubbliche amministrazioni le linee di indirizzo per la corretta applicazione delle misure e degli strumenti di prevenzione previsti dalla Legge. Per tale aspetto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Ministero della Difesa in corso di validità individua i compiti del responsabile e dei referenti, le aree di rischio e le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. In particolare, relativamente all’area di rischio “Verifica di conformità della fornitura” con la presente direttiva si codificano le procedure di scelta dei membri delle Commissioni di verifica di conformità dei materiali di commissariato al fine di garantire il principio di uniformità, trasparenza e rotazione delle nomine.

b. Commissione di verifica di conformità dei materiali di commissariato

La Commissione di verifica ex art. 116 del Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi Commissione) è nominata con determinazione del Direttore Generale, di norma, successivamente alla comunicazione di avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

Nel caso di contratti pluriennali, dovrà essere attuato un procedimento di verifica di conformità *ad hoc* per ogni “quota” di consegna prevista dal contratto, i cui esiti dovranno essere formalizzati nei modi previsti dalla presente Direttiva. Qualora fossero attivate esecuzioni “anticipate/ a saldo/ aggiuntive”, al fine di garantire l’uniformità di giudizio, sarà mantenuta la medesima composizione dell’Organo di verifica di conformità.

Le Commissioni sono costituite da un numero dispari di componenti - normalmente tre (presidente e due membri) scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione.

Allo scopo di procedere alla nomina della Commissione di verifica di conformità dei beni, ogni anno la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali richiede ai vertici d'area di ciascuna Forza Armata di segnalare i nominativi di ufficiali dei corpi logistici (con particolare riguardo agli ufficiali del Corpo di Commissariato) e d'arma in possesso di adeguati requisiti di moralità, competenza e professionalità desunti dai *curricula* personali. I citati ufficiali, così segnalati, sono inseriti in appositi elenchi da cui attingere, di volta in volta, il personale con cui costituire le commissioni di verifica di conformità, con criteri di rotazione che assicurino uniformità e trasparenza nella distribuzione degli incarichi.

Delle predette Commissioni deve far parte almeno un ufficiale perito merceologo, in considerazione della peculiarità tecnica dei contratti oggetto di verifica.

In rappresentanza dell'utenza, uno dei membri della Commissione è normalmente tratto – attingendo, con criteri casuali, preferibilmente dai reparti operativi delle Forze Armate – dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica.

Degli organi di verifica non possono far parte gli ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto.

Eventuali deroghe riguardanti i criteri di scelta dei membri della Commissione (fatti salvi casi di incompatibilità ex art. 116 co. 6 del Codice dei contratti pubblici), dovute alle caratteristiche tecniche del materiale approvvigionato e/o a particolari problematiche insorte durante l'esecuzione del contratto, dovranno essere adeguatamente motivate.

Una volta contattati ed individuati i membri della Commissione, l'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (d'ora in avanti UGCT) provvede ad acquisire dagli interessati la Dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e di incompatibilità (facsimile in allegato "A").

3. CONTRADDITTORIO CON LA DITTA ESECUTRICE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il procedimento di verifica di conformità è il contraddittorio con la Ditta esecutrice, da attivare sin dall'inizio, secondo le seguenti modalità:

- a. il Presidente della Commissione deve dare comunicazione alla Ditta esecutrice, (nelle forme previste dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici) del luogo e del giorno in cui inizieranno le operazioni di verifica, con l'invito al titolare ad intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

La Ditta esecutrice o il suo rappresentante potrà esprimere proprie valutazioni ed osservazioni durante l'intera procedura finalizzata al raggiungimento della decisione finale della Commissione.

In tal caso, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere che le proprie valutazioni ed osservazioni siano formalizzate per iscritto;

- b. una volta concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione (prima di formalizzare la decisione definitiva con le modalità previste dal successivo para. 6), provvede a redigere una relazione (verbale di verifica di conformità) riportante le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione e la sottoporrà alla firma del rappresentante della Ditta esecutrice.

Tale relazione sarà inviata (sempre nelle forme previste dal citato art. 29 del Codice dei contratti pubblici), al titolare della Ditta esecutrice, anche nel caso in cui lo stesso, nonostante debitamente invitato, non abbia presenziato personalmente o tramite suo rappresentante al procedimento, ovvero, anche se,

pur essendo presente, non abbia voluto firmare la citata relazione riservandosi di apportare eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Qualora il titolare della Ditta esecutrice o il suo rappresentante non concordi con le valutazioni e le proposte della Commissione di verifica, entro 20 giorni decorrenti dalla data in cui ha firmato il verbale di verifica o dalla data della comunicazione di cui al precedente capoverso, può inviare alla stessa Commissione controdeduzioni e la documentazione ritenuta più opportuna.

La Commissione è tenuta a prendere atto di tali osservazioni e documenti e ad esaminarli per esprimersi nuovamente entro 10 giorni, confermando o modificando le precedenti proposte e motivando le ragioni per cui concordi o non concordi con le stesse.

La decisione finale sarà formalizzata con le modalità previste dal successivo para. 6.

4. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

E' compito del Presidente convocare la Commissione con estrema sollecitudine, non appena ricevuto il "nulla osta" alla verifica da parte del competente RUP, al fine di assicurare il rispetto della tempistica relativa alle procedure per l'accertamento della conformità, la cui osservanza comporta a carico dell'A.D. la decorrenza di interessi moratori (cit. D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.). In relazione a quanto specificato ne consegue che il ritardo nelle procedure di verifica di conformità dei materiali comporta, a carico dell'A.D., la decorrenza di interessi moratori, per i quali sono ravvisabili responsabilità per danno all'erario anche in capo ai membri della Commissione di verifica.

Tutte le operazioni, le attività e le decisioni della Commissione di verifica devono essere formalizzate per iscritto, sotto forma di relazione o di verbale riportanti la data ed il luogo in cui le suddette operazioni sono state compiute o determinate.

Se richiesto dalla Ditta esecutrice nei suddetti documenti devono essere riportate le osservazioni di cui al precedente para. 3 a..

Il Presidente della Commissione deve sempre assicurarsi, prima dell'avvio delle operazioni di cui al successivo para. 5, della disponibilità presso la sede della verifica di conformità:

- del campione ufficiale di riferimento ed eventualmente dei campioni di produzione (qualora previsti dal contratto);
- del contratto completo degli allegati fondamentali e delle specifiche tecniche di riferimento, della relazione di esecuzione contrattuale predisposta dal DEC (comprensiva di tutti gli allegati previsti), del “nulla osta” alla verifica di conformità rilasciato dal RUP, quest’ultimo documento emesso solo a seguito di riscontro positivo della documentazione di esecuzione contrattuale da parte dello stesso RUP.

La Commissione di verifica può, in qualsiasi momento della procedura, chiedere analisi e prove di laboratorio ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano ritenute insoddisfacenti.

In tale ipotesi, per le analisi da eseguirsi:

- sulle materie prime e sui semilavorati, la Commissione di verifica utilizzerà la controcampionatura prelevata nel corso dei controlli di lavorazione;
- sui prodotti finiti, la Commissione potrà richiedere le analisi sui campioni prelevati in sede di verifica di conformità, non appena terminate le operazioni di campionatura.

La richiesta di analisi/prove di laboratorio, la cui effettuazione comporta spese aggiuntive e ritarda l’iter del procedimento, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di verifica.

5. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

a. Identificazione della partita

La Commissione di verifica di conformità deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da collaudare, accertando che la stessa, come previsto da contratto, sia isolata in appositi spazi, accuratamente sigillata dall'Ufficiale incaricato dell'accertamento dell'approntamento per la verifica, disposta in modo da rendere possibili le operazioni previste e corrisponda a quanto descritto dall'Ufficiale perito nel verbale di approntamento (in particolare, la Commissione deve accertare la possibilità di prelevare agevolmente un campione da qualsiasi punto della partita);
- verificare l'effettiva tipologia, la quantità e la ripartizione in taglie (ove previsto) dei materiali approntati, accertandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto in contratto;
- esaminare la relazione di esecuzione contrattuale predisposta dal Direttore dell'esecuzione contrattuale che ha seguito le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura è pronta per la verifica di conformità;
- esaminare le liste definitive di codificazione (c.d. SPLC) degli articoli in fornitura approvate dall'organo centrale di codificazione (OCC) ed allegate alla relazione di esecuzione contrattuale, al fine di verificarne la rispondenza sui manufatti approntati;
- effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneità, lo stato di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità sulla base del livello di collaudo previsto dal contratto di fornitura

b.1 Determinazione del numero dei campioni

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 dell' All. II. 14 del Codice dei contratti pubblici e fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, la Commissione individua automaticamente la numerosità del “campione monte”, in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da sottoporre alla verifica, applicando i “livelli di collaudo” dei

“piani di campionamento indicizzati” di cui alla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in **Allegato “B”**, unitamente ad una nota esplicativa. Il “livello di collaudo”, che determina automaticamente anche la scala di accettabilità - rifiuto della partita è stabilito nel contratto e nel bando. Oltre ai “livelli di collaudo ordinari” (LCO), sono previsti “livelli di collaudo speciali” (LCS) che, a parità di quantitativo in collaudo, determinano un campione meno numeroso e il “livello di collaudo centesimale” (LCC), nel raro caso sia necessario esaminare la partita capo per capo.

b.2 Formazione del “campione monte”

Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la Commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione può avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali. Il relativo supporto informatico, scaricabile dal sito internet www.commiservizi.difesa.it, può anche essere richiesto all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

Se il contratto non prevede la citata clausola, la Commissione deve assicurare la rappresentatività della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita, ottenuto con modalità che più si avvicinano all'estrazione a sorte.

In ogni caso, si dispone che la modalità di estrazione comunque utilizzata deve essere sempre verbalizzata, avendo cura di allegare al verbale di verifica l'elenco dei numeri estratti.

b.3 Formazione di campionature e controcampionature

Qualora la Commissione ritenga assolutamente necessario ed indispensabile procedere all'effettuazione di ulteriori prove analitiche, preleva dal

“campione monte” un adeguato numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla Ditta esecutrice) da inviare alle analisi di laboratorio.

In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della Commissione di verifica, del referto delle analisi richieste.

In considerazione degli effetti prodotti sia a carico dell'impresa (che vedrà ulteriormente dilazionato il termine di riscossione del credito) sia verso le Forze Armate richiedenti (a causa dello slittamento temporale dell'entrata in ciclo logistico del materiale), la decisione di ripetere o di sottoporre ad ulteriori analisi i manufatti in collaudo dovrà essere ampiamente motivata nel verbale di verifica e nella richiesta di analisi.

Il numero e la composizione dei campioni da inviare alle analisi devono essere sufficienti a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche.

Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'Ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere munita di cartellino opportunamente piombato recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri della Commissione di verifica.

Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, il Presidente della Commissione deve coordinarsi con l'Ente esecutore e tale operazione deve essere registrata nel verbale di verifica, ove, in particolare, devono essere individuati anche i laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non eseguibili all'interno dei laboratori dell'Amministrazione della Difesa, dando carico, comunque, all'Ente

esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.

b.4 Campionature da custodire presso l'Ente esecutore del contratto

La Commissione, inoltre, deve prelevare dal “campione monte” un adeguato numero di campioni per costituire due controcampionature, da sigillare in appositi contenitori separati e “cartellinare” con apposizione di sigla da parte dei membri della Commissione e del titolare o rappresentante legale della Ditta esecutrice, se presente alle operazioni di verifica di conformità.

Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della Ditta esecutrice, ove ne faccia richiesta (in tal caso detta controcampionatura è detratta dal quantitativo complessivo della partita), l'altra deve essere custodita (per 12 mesi dalla determina dirigenziale di accettazione/rifiuto), per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'Ente esecutore.

Tale controcampionatura resterà in carico al consegnatario del materiale dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per tutto il periodo previsto. Decorso tale termine, in caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, dovrà essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata; in caso di rifiuto della partita, e al termine dei 12 mesi la suddetta campionatura sarà restituita alla Ditta esecutrice con oneri e spese a suo carico.

c. *Esame organolettico dei manufatti*

La Commissione di verifica procede all'esame organolettico dei manufatti selezionati nel “campione monte”, al fine di individuare quanti di questi presentino difetti.

In particolare, deve essere verificata la conformità del materiale in collaudo alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale di riferimento.

Nei casi in cui la Stazione appaltante abbia previsto l'obbligo da parte della Ditta esecutrice di presentare dei “campioni di produzione”, la Commissione

di verifica, nell'esaminare la fornitura, potrà all'occorrenza prendere visione anche di detta campionatura, tenendo in considerazione le risultanze delle attività di valutazione condotte dalla preposta Commissione e formalizzate dal DEC in sede di rilascio del "nulla osta" della produzione.

Al riguardo, si sottolinea che la fase del controllo organolettico rappresenta un'attività molto delicata da effettuare con estrema accuratezza, in quanto nella fase della verifica di conformità la fornitura può essere valutata in maniera completa ed omogenea e possono essere evidenziate eventuali anomalie/difformità non emerse durante l'esecuzione contrattuale e, pertanto, non riportate nella relativa relazione conclusiva dal Direttore dell'Esecuzione contrattuale competente. Dovrà, inoltre, essere posta particolare attenzione nella verifica della omogeneità della partita da un punto di vista organolettico, in particolare qualora la fornitura risulti divisa in quote di produzione tra diversi operatori economici facenti parte del R.T.I..

I campioni difettati vengono numerati e classificati come:

- **del primo tipo**: quelli che presentano difetti tali da pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del manufatto;
- **del secondo tipo**: i restanti manufatti.

Il rinvenimento di campioni con difetti del primo tipo (**anche di uno solo**) rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica.

Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo, rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica ove il numero superi il "livello di qualità accettabile" (LQA) determinato in base al "livello di collaudo" utilizzato. I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato allegato "**B**".

Nel caso che l'esame organolettico debba estendersi a tutta la partita sottoposta a verifica ("livello di collaudo centesimale") ed il contratto non

preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla Ditta esecutrice.

Se il numero complessivo di questi supera la “tolleranza del ventesimo”, la partita non può essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato; in tal caso, in presenza di inderogabili ed urgenti esigenze di carattere logistico, il titolare della Stazione appaltante – sentiti gli organi logistici di vertice – può, in via del tutto eccezionale, decidere altrimenti.

Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla Ditta esecutrice e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura.

Al termine dell'esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospesa la verifica di conformità.

La Commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.

d. Isolamento della partita

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione di verifica deve procedere a sigillare opportunamente la partita, avendo cura di apporre - in contraddittorio con un rappresentante della Ditta esecutrice - i riferimenti identificativi della stessa.

I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione la Commissione di verifica provvede all'isolamento definitivo della partita nei modi sopraindicati.

Nella redazione del verbale la Commissione dovrà indicare le modalità con cui è stata sigillata la partita al termine della verifica, specificando l'esatto quantitativo dei beni costituenti la partita, al netto dei campioni distrutti durante la verifica di conformità e dei campioni di cui l'appaltatore ha richiesto la controcampionatura.

6. DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

La Commissione, una volta concluse le operazioni di verifica, effettuate e verbalizzate sulla base delle prove e degli accertamenti sopra indicati, tenuto in debito conto delle osservazioni/controdeduzioni della Ditta esecutrice, acquisite nel rispetto delle procedure disciplinate al precedente para. 3. potrà proporre:

- a. **l'accettazione della fornitura** sottoposta a verifica quando la stessa risulti rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali e/o i capi difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di rifiuto risultante dal “piano di campionamento indicizzato” applicato;
- b. **l'accettazione con sconto della fornitura** sottoposta a verifica in deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 5 lett. c) ed alle successive lettere c1 e c2) del presente paragrafo, qualora vengano riscontrati difetti di 2° tipo (superiori al numero di tollerabilità stabilito nel “piano di campionamento indicizzato” applicato) ed anche non eliminabili con la procedura di cui alla successiva lettera c1, potrà valutare la possibilità di immettere egualmente nel ciclo logistico tali beni difettati.

Fermo restando quanto sopra, l'accettazione con sconto ricorre quando le difformità della fornitura dai campioni ufficiali/di riferimento/di produzione e dalle specifiche tecniche non siano particolarmente gravi, e come tali non imputabili a mancanza di buona fede e professionalità della Ditta esecutrice nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche. In tal caso la Stazione appaltante può richiedere un parere tecnico agli Stati Maggiori di Forza Armata in merito al carattere lieve del difetto e alla corrispondenza o meno della fornitura all'esigenza operativa.

Tale decisione dovrà comunque essere comunicata al contraente che dovrà formulare le proprie osservazioni.

In tale circostanza la Commissione dovrà tuttavia formulare una duplice valutazione tecnica e motivare adeguatamente perché i difetti:

- sono tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene e che gli stessi materiali possano essere immessi nel normale ciclo logistico;
- non sono eliminabili.

L'entità dello sconto da applicare sarà determinato dalla Sezione Analisi Costi dell'UGCT di questa Direzione Generale, in possesso della necessaria expertise e di dati storici relativi alla quantificazione di difetti riscontrati in precedenti forniture. Ciò allo scopo di garantire la massima trasparenza ed omogeneità di trattamento per le imprese;

- c. **il rifiuto della fornitura** sottoposta a verifica, qualora vengano riscontrati difetti di 1° tipo e/o le difformità dai campioni ufficiali/di riferimento/di produzione e dalle specifiche tecniche siano particolarmente gravi e imputabili a mancanza di buona fede e professionalità della Ditta esecutrice nel corso delle lavorazioni, oppure quando i difetti (salvo la deroga di cui sopra lett. b), siano superiori al numero di rifiuto risultante dal “piano di campionamento indicizzato” applicato.

In tale caso, la Commissione deve motivare perché le difformità poste a base della proposta di rifiuto sono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti e perché che gli stessi non possono essere immessi nel normale ciclo logistico.

- c1. La Commissione, in casi eccezionali e motivati, su richiesta della Ditta esecutrice, ha facoltà di concedere la rivedibilità dei materiali difettati. Tale fattispecie non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva concessa dalla Commissione di verifica quando i difetti riscontrati siano eliminabili tramite operazioni di rilavorazione e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene. In tal caso la Commissione di verifica, ha facoltà di concedere un termine massimo di 30 giorni entro il quale la Ditta esecutrice deve provvedere all'eliminazione dei difetti. In caso di accoglimento della richiesta di rilavorazione, il periodo intercorrente tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di

rivedibilità da parte della Ditta esecutrice e la data in cui quest'ultima riceve la comunicazione di accettazione della proposta di rivedibilità da parte della Commissione, deve essere bonificato ai fini del ritardato approntamento. Il nuovo termine di approntamento ricomincerà a decorrere dalla predetta comunicazione della Commissione, fermo restando l'applicazione delle penalità che dovranno decorrere dall'originario termine di approntamento.

Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere eseguite secondo le forme di cui al più volte citato articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. Sarà la stessa Commissione di verifica - dopo aver partecipato la decisione all'Ufficio Tecnico Territoriale incaricato dell'esecuzione contrattuale ed alla competente Divisione della Direzione Generale – a riunirsi nuovamente, previa convocazione del Presidente, allo scadere del termine concesso, per esaminare se i difetti siano stati eliminati dalla Ditta esecutrice.

Resta comunque inteso che se i difetti non saranno eliminati nel termine sopra indicato, la Commissione verbalizzerà il rifiuto della fornitura dandone adeguata motivazione nell'apposito verbale a seguito di contraddittorio con la Ditta esecutrice che dovrà essere sentita e le cui osservazioni dovranno essere tenute presenti nel verbale stesso.

- c2.** Ai sensi dell'art. 116 comma 4 del D.P.R. 236/2012 i beni rifiutati, su richiesta motivata della Ditta esecutrice e straordinaria concessione della Commissione di verifica, **possono essere sostituiti**, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento, entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto. Nell'ipotesi di sostituzione dei beni rifiutati, l'Ente esecutore deve assicurare le previste attività di controllo disciplinate dalla Direttiva sull'esecuzione

contrattuale dei materiali di commissariato compresa la verifica del nuovo approntamento dei beni sostituiti.

In tutti i casi sopraindicati, se vi è dissenso tra i membri della Commissione, le conclusioni sono assunte a maggioranza e devono risultare nel verbale di verifica. Il membro dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti della verifica.

A fattor comune, costituiscono parte integrante dei verbali contenenti la proposta di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto e devono pertanto essere ad essi obbligatoriamente allegati:

- la relazione di esecuzione contrattuale;
- i referti analitici;
- gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali (ove presenti);
- l'elenco dei numeri estratti costituenti il "campione monte";
- ogni altro documento, analisi, relazione, verbale (originale o copia) comunque utilizzato dalla Commissione per pervenire alle determinazioni in esame.

Nella redazione dei verbali, si dovrà:

- evitare il più possibile l'uso di termini imprecisi e generici (come ad esempio: appare verosimile, presumibilmente, frequentemente, leggermente, saltuariamente, sporadicamente, ecc.);
- evitare l'allocuzione "la Ditta dichiara che....", acquisendo, invece, apposite dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante della Ditta esecutrice;
- indicare, in termini percentuali, l'estensione/incidenza orientativa degli eventuali difetti rispetto all'intera partita;
- in relazione all'incidenza dei difetti accertati definire la gravità di tali difetti ricorrendo esclusivamente ai seguenti parametri di valutazione: **lievissimo, lieve, sensibile, medio, rilevante**.

In particolare dovrà essere adeguatamente motivato:

- perché i difetti riscontrati sono/non sono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti e perché gli stessi possono essere immessi nel normale ciclo logistico;
- perché le difformità emerse siano/non siano eliminabili.

A titolo indicativo, in allegato “C”, è riportata una traccia dei verbali di verifica di conformità.

Il verbale di verifica dovrà quindi indicare la conformità ovvero la non conformità della partita rispetto alle S.T. ed ai campioni ufficiali dal punto di vista analitico ed organolettico, indicando esattamente, per ciascuna non conformità rilevata, la relativa gravità, espressa esclusivamente mediante il ricorso ai parametri di valutazione sopra indicati.

7. ADEMPIMENTI FINALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le proposte di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto, formalizzate con le modalità sopra descritte sono trasmesse dalla Commissione, nel termine massimo di tre giorni, all'UGCT ed al RUP.

L'UGCT dovrà curare l'istruttoria per la definizione della relazione finale di verifica di conformità da sottoporre al Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, per le decisioni definitive.

In tale istruttoria l'UGCT, per quanto concerne gli aspetti di carattere prettamente tecnico e qualora riscontri eventuali irregolarità formali, potrà sollecitare i poteri di rivisitazione della Commissione. Ciò avverrà nel caso in cui lo stesso UGCT ritenga che:

- la Commissione sia incorsa in violazioni formali del procedimento finalizzato alla verifica di conformità;
- i verbali contenenti le proposte di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto non siano stati adeguatamente e/o sufficientemente motivati secondo i parametri sopra indicati;

- i verbali contenenti le proposte di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto contengano illogicità e /o contraddittorietà del relativo *iter* decisionale.

In tal caso lo stesso UGCT dovrà adeguatamente specificare le ragioni per cui ritiene opportuno sollecitare i poteri di rivisitazione della Commissione.

In ogni caso l'UGCT, nella relazione conclusiva per la decisione finale del Direttore Generale, specificherà anche i motivi per cui confermare o meno la proposta della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, l'UGCT potrà esercitare la stessa facoltà di sollecitare i poteri di rivisitazione della Commissione con le stesse modalità sopradescritte e comunque riservandosi ogni eventuale decisione finale in merito anche nei riguardi delle ipotesi disciplinate ai precedenti punti *c1* e *c2* del para 6.

L'attività istruttoria di supporto tecnico dell'U.G.C.T. si conclude con una relazione riportante tutte le attività svolte, per le decisioni finali che il Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali dovrà adottare tramite provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione, di cui sono forniti, a titolo di orientamento, negli allegati "D", "E" ed "F" i facsimile per ciascuna delle ipotesi considerate.

La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, è formalmente comunicata alla Ditta esecutrice a cura del Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico, incaricato dell'istruzione della pratica, sempre con le modalità di cui all'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici.

Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto – definitivo per l'Amministrazione – può essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'UGCT invia, altresì, tutto il carteggio all'Ente esecutore del contratto, che provvederà ai successivi adempimenti.

8. OPERAZIONI CONNESSE ALLA VERIFICA DEI MATERIALI

a. Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati

In caso di rifiuto definitivo, con determina della stazione appaltante, può essere disposta la punzonatura/bollatura dei materiali in provvista, al fine di impedirne la ripresentazione in occasioni e tempi successivi.

L'applicazione di punzonature/bolli deve avvenire a cura e spese della Ditta esecutrice, sotto la stretta sorveglianza del Direttore dell'esecuzione responsabile ed in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei manufatti. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.

Nei casi in cui la particolare natura dei materiali può comportare danni irreversibili al manufatto, la predetta procedura non deve avere luogo.

b. Supporto tecnico-operativo alla Commissione di verifica dell'Ente esecutore del contratto e della Ditta esecutrice

Fermo restando che la Commissione è responsabile unica delle operazioni di verifica, l'Ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal Presidente della Commissione.

In particolare, deve essere messa a disposizione della Commissione di verifica con ogni immediatezza la relazione di esecuzione contrattuale, nonché tutta la documentazione inerente alla fornitura che la Commissione stessa ritiene di dover consultare.

Nell'ipotesi eccezionale in cui, alla data dell'approntamento della merce, non risulti ancora concluso il quadro analitico prestazionale prescritto nelle specifiche tecniche di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, non appena in possesso dei referti mancanti, provvederà ad inviare la relazione di esecuzione contrattuale completa al sopra citato organo di verifica, all'UGCT ed al RUP, rimanendo in capo al DEC medesimo l'onere di giustificare l'invio differito. In questo caso il termine stabilito nel contratto per le operazioni di verifica di conformità non decorrerà dalla data di approntamento della merce comunicata

dalla Ditta esecutrice (e confermato dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore), ma dalla data di ricevimento differito della relazione di esecuzione contrattuale. Inoltre, l'Ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla Commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalità dei macchinari impiegati.

Tuttavia, la Commissione di verifica non è obbligata a servirsi del laboratorio dell'Ente esecutore e potrà avvalersi, motivando tale decisione, di laboratori esterni qualificati, certificati e di assoluta affidabilità.

I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel verbale definitivo di verifica di conformità. L'Ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della Commissione.

Le spese concernenti le operazioni necessarie alla verifica di conformità, a mente della facoltà contemplata dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, rimangono, per ragioni di opportunità ed uniformità di comportamento nei riguardi dei diversi O.E., a carico dell'A.D..

Il contratto dovrà, pertanto, prevedere l'obbligo per la Ditta esecutrice di fornire la sola assistenza tecnica e funzionale alla Commissione, ivi compreso il supporto di segreteria.

DOCUMENTI ALLEGATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

(artt. 46 e 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in servizio presso _____ con la
qualifica di _____

designato per l'incarico di _____

nella procedura relativa a: _____

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- tenuto conto di quanto disposto in materia di conflitto di interessi, dagli artt. 6 bis della L.241/1990, 16 del D. Lgs. 36/2023 e succ. modif., 6 e 14 del DPR 62/2013, nonché, dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa (approvato con D.M. del 23 marzo 2018), che prevede il dovere di astenersi in caso di conflitto, anche solo potenziale *"di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado"* in ragione di rapporti di collaborazione, diretta o indiretta, in qualunque modo retribuiti e/o finanziati con soggetti privati detentori di interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico affidato;
- tenuto conto, in particolare, che, ai sensi degli artt. 6 c. 2 del DPR 62/2013 e 5 c. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa, il predetto conflitto *"può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*;
- tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa, nonché, in particolare, per i componenti delle commissioni giudicatrici ed i relativi segretari, di quanto disposto dall'art. 51 del c.p.c;
- *(per i componenti delle commissioni giudicatrici ed i relativi segretari)*
tenuto conto di quanto disposto dall' art. 51 e dall'art.93 del D. Lgs. 36/2023 e succ. modif.;
- tenuto conto infine, di quanto disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall'art.1 co.46 della L.190/2012 in tema di *"Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"*;

DICHIARA

al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 20 del citato Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa:

- ☐ **di NON avere avuto** nell'ultimo triennio e/o di avere ancora in corso in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, i seguenti rapporti, di collaborazione, diretta o indiretta, in qualunque modo retribuiti e/o finanziati, con soggetti privati detentori di interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico affidato e quindi di trovarsi in prima persona o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, in situazione di conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi del Ministero della Difesa e della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali:

oppure

- ☐ **di avere avuto** nell'ultimo triennio e/o di avere ancora in corso in prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, i seguenti rapporti, di collaborazione, diretta o indiretta, in qualunque modo retribuiti e/o finanziati, con soggetti privati detentori di interessi in attività o decisioni

inerenti all'incarico affidato e quindi di trovarsi in prima persona o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente, in situazione di conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi del Ministero della Difesa e della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali:

<u>TIPO DI RAPPORTO</u>	<u>DURATA</u>	<u>PARTI</u>	
		(indicare se parte del rapporto è il dichiarante o il coniuge/ parente/ affine/ convivente)	Soggetto privato

- ☐ di non avere comunque, ai fini delle decisioni o attività concernenti l'incarico ricevuto, interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di **frequentazione abituale**, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia **causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi**, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia **tutore, curatore, procuratore o agente**, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia **amministratore o gerente o dirigente**, né vi sono altre **gravi ragioni di convenienza** per astenersi dall'incarico affidatogli, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Difesa;
- ☐ di impegnarsi a dare notizia all'Amministrazione della sopravvenuta instaurazione, in costanza dell'incarico ricevuto, di rapporti di collaborazione o conoscenza su descritti, in prima persona o da parte di suoi parenti o affini entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente;
- ☐ (*per i membri di commissione giudicatrice e relativi segretari*) in particolare, presa visione dell'elenco degli OO.EE. partecipanti alla gara sopra enunciata, **non sussistono situazioni di incompatibilità con alcuno dei concorrenti, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.**, in quanto:
- non ha interesse a favorire alcuno dei concorrenti;
 - non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, né è legato da vincoli di affiliazione, né è convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti;
 - non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con alcuno dei concorrenti;
 - non ha fornito pareri e/o consulenze ad alcuno dei concorrenti per la formulazione dell'offerta nell'ambito della citata gara;
 - non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di alcuno dei concorrenti, né è amministratore o gerente di alcuna società concorrente;
 - non sussiste alcuna grave ragione di convenienza che giustificerebbe la propria astensione dall'assumere l'incarico;
- ☐ (*per i membri di commissione giudicatrice e relativi segretari*), di non aver svolto né di svolgere **alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo** relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- ☐ (*per i membri di commissione giudicatrice e relativi segretari*), di **non avere concorso con dolo o colpa grave**, accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro/Presidente di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, **all'approvazione di atti dichiarati illegittimi**;
- ☐ di **non aver riportato alcuna condanna penale**, compresi i casi di patteggiamento, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione" così come disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- ☐ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino **l'interdizione dai pubblici uffici**, per reati che incidono sulla moralità professionale e per i reati di cui al D. Lgs. n.231/2001;
- ☐ di impegnarsi a dare notizia all'Amministrazione dell'avvio, in costanza del rapporto di lavoro, dei suddetti procedimenti penali a proprio carico.

(Data)

(Firma)

INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) ed ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali di questa Direzione Generale. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal procedimento amministrativo.
3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, con sede in Roma, Piazza della Marina 4. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it o commiservizi@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento a gli articoli da 1053 a 1057;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento amministrativo;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione degli atti è quello stabilito per legge;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale, titolare del trattamento.

PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

1. Il "Piano di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI ISO 2859, è uno strumento tecnico, basato su parametri statistici, volto a supportare la Commissione di verifica nella attività di verifica di conformità e valutazione della qualità dei prodotti esaminati.

Attraverso tale strumento vengono, più in particolare, definite:

- a. l'entità del campione da estrarre dalla partita (o lotto);
- b. il "Livello di Qualità Accettabile" previsto in contratto;
- c. le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.

Per la determinazione quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi 1 e 2) previsti dalla richiamata norma UNI ISO 2859.

Detti prospetti, opportunamente modificati ed integrati per le specifiche esigenze procedurali connesse con la Verifica di conformità dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:

Prospetto I

- S-n
- 1-11-111
- C
- A,B,...

(annesso I)

livelli di collaudo speciali, da 1 a 4;
livelli di collaudo ordinari, da I a 3;
livello di collaudo centesimale;
- lettere codice per la numerosità del campione.

Prospetto II-A (annesso 2)

- N = numerosità del lotto;
- n = numerosità del campione;
- LQA = livello di qualità accettabile;
- Na = numero di accettazione;
- Nr = numero di rifiuto.

2. L'utilizzo "congiunto" dei suddetti parametri, consentirà di valutare, attraverso una procedura rigorosamente "codificata", la qualità ed accettabilità dei prodotti sottoposti a verifica.

A chiarimento dell'utilizzo dei predetti "prospetti", si specifica quanto di seguito.

Un "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato" fissando, in sede di predisposizione degli atti connessi con la "deliberazione a contrattare", il "**livello di collaudo**" di riferimento. A seconda della tipologia di materiale in provvista e delle sottese finalità di impiego, verrà fissato, a giudizio della Amministrazione appaltante, un livello di collaudo più o meno elevato al quale corrisponderà la conseguente attività di controllo e verifica tecnica.

Più in particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI 150 2859 (annesso 1) sono individuati **tre livelli di collaudo "ordinario", quattro livelli di collaudo "speciali" e un livello di collaudo "centesimale"**.

I livelli di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", "III". Essi determinano una scala di "accettabilità/rifiuto" man mano più selettiva (dal I al III) e vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.

I livelli di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le operazioni di campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate alla natura e finalità di impiego del materiale in esame. Più in particolare i suddetti livelli vengono adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici" sui piani funzionale ed estetico) e limitato valore intrinseco (es:

slips maglie intime, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini di carta, ecc.) prevedendo, in tali casi, una numerosità del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il livello di collaudo "centesimale" viene adottato quando la particolare "sensibilità" dei materiali in collaudo, in termini di funzionalità tecnico-operativa e di impiego (es. tende modulari, shelters, ecc) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel contratto o nell'atto di nomina della Commissione, previa valutazione "mirata" da effettuarsi caso per caso.

Il livello di collaudo adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da prelevare, in rapporto alla dimensione dell'intero lotto da collaudare.

Altro parametro essenziale (accanto al richiamato "livello di collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento indicizzato, è rappresentato dal **“Livello di Qualità Accettabile (L.Q.A.)”**. Tale parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare", determina il livello di tolleranza che l'Amministrazione Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico - qualitativa della partita in collaudo.

Più in dettaglio, fermo restando quanto stabilito al para. 5 della Direttiva, con l'individuazione del "L.Q.A." - a sua volta correlato con un "livello di collaudo" prefissato - si stabilisce quale è il numero massimo dei campioni difettosi consentiti ai fini della accettazione della partita e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.

Il "Livello di Qualità Accettabile" si riferisce solamente ai difetti rilevabili in sede di esame organolettico, atteso che eventuali difetti riscontrati analiticamente (in esito cioè agli accertamenti chimico-fisici di laboratorio), se gravi, inficiano l'intera partita in collaudo.

3. Si riporta di seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della summenzionata procedura.

Esempio:

a) **Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti.**

b) In sede di "deliberazione a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri:

LQA = **"0,65"**;

livello di controllo ordinario = **"II"**.

c) per definire il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal lotto in esame, viene individuato, in via preliminare, il "codice" di riferimento del Prospetto I" (annesso 1), corrispondente alla numerosità del lotto (7.000 maglioni), compresa, nella fattispecie, tra 3.201 a 10.000. Il codice, in questo caso, è rappresentato dalla lettera "L".

d) Nel Prospetto II-A - "Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario" (annesso 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra individuata, si rileva il numero dei campioni da prelevare dalla partita: n. 200.

In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A. è 0,65" (valore fissato nella "deliberazione a contrattare"), si individuano altresì:

-il Numero di Accettazione (Na): 3;

-il Numero di rifiuto (Nr): 4.

Quindi, su n. 200 campioni da esaminare per il controllo organolettico, il lotto sarà accettato se il numero di quelli difettosi sarà uguale o inferiore a 3; per contro, sarà rifiutato se il numero stesso sarà uguale o superiore a 4.

Ai fini del suddetto computo quantitativo, dovranno essere presi in considerazione solo i **difetti di lieve entità**, atteso che eventuali difformità gravi (accertate in via organolettica e/o analitica) e cioè tali da inficiare la funzionalità e l'estetica dei manufatti comporteranno il rifiuto dell'intera partita in collaudo (para. 5 della Direttiva).

Annesso "1" all'Allegato "A" alla "Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato" ed. 2024

Prospetto I – lettere codice per la numerosità del campione

Numerosità del lotto o del “batch”	Livelli di collaudo speciali				Livelli di collaudo ordinari			Livello di collaudo centesimale
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III	C (*)
da 2 a 8	A	A	A	A	A	A	B	Z
da 9 a 15	A	A	A	A	A	B	C	Z
da 16 a 25	A	A	B	B	B	C	D	Z
da 26 a 50	A	B	B	C	C	D	E	Z
da 51 a 90	B	B	C	C	C	E	F	Z
da 91 a 150	B	B	C	D	D	F	G	Z
da 151 a 280	B	C	D	E	E	G	H	Z
da 281 a 500	B	C	D	E	F	H	J	Z
da 501 a 1.200	C	C	E	F	G	J	K	Z
da 1.201 a 3.200	C	D	E	G	H	K	L	Z
da 3.201 a 10.000	C	D	F	G	J	L	M	Z
da 10.001 a 35.000	C	D	F	H	K	M	N	Z
da 35.001 a 150.000	D	E	G	J	L	N	P	Z
da 150.001 a 500.000	D	E	G	J	M	P	Q	Z
da 500.001 e oltre	D	E	H	K	N	Q	R	Z

(*) alla lettera di codice "Z" corrisponde una numerosità del campione pari all'intera partita in collaudo.

Annexo “2” all’Allegato “A” alla Direttiva “Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato” ed. 2024

Prospetto II – Piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale (Prospetto generale).

Lettera codice per la numerosità del Campione	Numerosità Campione	Livelli di qualità accettabile (collaudo ordinario)																																																																																																								
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1.000																																																																															
		Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr																																																																														
A B C	2 3 5																																																																																																									
D E F	8 13 20																																																																																																									
G H J	32 50 80																																																																																																									
K L M	125 200 315																																																																																																									
N P Q	500 800 1.250																																																																																																									
R	2.000																																																																																																									

↓ = Usare il primo piano di campionamento sotto la freccia. Se la numerosità del campione uguaglia o supera quella del lotto o del “batch”, collaudare al 100%.

↑ = Usare il primo piano di campionamento sopra la freccia.

Na = Numero di accettazione

Nr = Numero di rifiuto

TRACCIA PER LA STESURA DEL VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA’

1.	NUMERO DEL VERBALE (a cura dell’Ente esecutore)	
2.	DECRETO DI NOMINA (numero e data)	
3.	COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VERIFICA (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	DATA E LUOGO DI INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA DI CONFORMITA’	
5.	ESTREMI DEL CONTRATTO (numero, data, Ditta esecutrice, oggetto della fornitura)	
6.	MATERIALE DA VERIFICARE (quantità, eventuale ripartizione in taglie, etc.)	
7.	PRECEDENTI (aspetti di maggior interesse contenuti nella relazione di esecuzione contrattuale)	
8.	INDIVIDUAZIONE DELLA PARTITA (quantità, eventuale ripartizione in taglie e tipologia dei materiali, sistemazione, stato di conservazione, corrispondenza dei manufatti alle liste definitive di codificazione, etc.)	
9.	CAMPIONATURA DA VERIFICARE (modalità di prelevamento e numerosità del campione, sulla base dei piani di campionamento indicizzati)	
10.	ESAME ORGANOLETICO (comprende anche la verifica dei dati dimensionali; indica con precisione, eventualmente su base percentuale, la presenza di eventuali difetti)	
11.	ESAME ANALITICO – PRESTAZIONALE (elementi desunti dalla relazione di esecuzione contrattuale o derivanti da ulteriori analisi)	

12.	CAMPIONATURE E CONTROCAMPIONATURE (campionature per eventuali approfondimenti analitici e controcampionature da inviare all'ente esecutore)	
13.	INDICATORI NUMERICI (campioni distrutti, impiegati per analisi, accantonati, quantitativo definitivo del materiale collaudato)	
14.	ISOLAMENTO DELLA PARTITA (modalità e caratteristiche)	
15.	VARIE	
16.	PROPOSTA/ESITO DELLA VERIFICA	
17.	EVENTUALI OSSERVAZIONI / CONTRODEDUZIONI FORNITE DALL' O.E.	
18.	PROPOSTA/GIUDIZIO CONCLUSIVO (qualora l'O.E. fornisca osservazioni e controdeduzioni)	

IPOTESI ACCETTAZIONE
(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

VISTO il contratto n. ____ in data ____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ con il quale la Ditta ____ si è impegnata a fornire una partita costituita da ____;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 16.01.2013;

VISTO il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 che ha modificato il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231;

VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del ____ composta da:

- (Presidente);
- (Componente);
- (Componente);

VISTO il verbale n. ____ del ____ con il quale l'UTT di ____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;

VISTA la relazione di esecuzione contrattuale dell'UTT di ____, con la quale è stata accertata la ____ della fornitura alle prescrizioni contenute nelle S.T.;

VISTO il verbale di verifica di conformità redatto in data ____ con il quale viene proposta l'accettazione della fornitura;

CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto che gli stessi materiali possono essere immessi nel ciclo logistico;

VISTO l'appunto dell'UGCT datato ____ con cui si propone l'accettazione della fornitura,

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da ____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento ____ in esecuzione del contratto n. ____ datato ____.

f.to l'organo decidente

IPOTESI RIFIUTO
(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

- VISTO il contratto n. ____ in data ____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ con il quale la Ditta _____ si è impegnata a fornire una partita costituita da _____;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 16.01.2013;
- VISTO il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 che ha modificato il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231;
- VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del ____ composta da:
- (Presidente);
 - (Componente);
 - (Componente);
- VISTO il verbale n. ____ del ____ con il quale l’UTT di _____ ha accertato l’approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;
- VISTA la relazione di esecuzione contrattuale dell’UTT di _____, con la quale è stata accertata la _____ della fornitura alle prescrizioni contenute nelle S.T.;
- VISTO il verbale di verifica di conformità redatto in data ____ con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura;
- VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data _____;
- VISTO il successivo verbale redatto in data ____ dalla predetta Commissione di verifica, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura;
- CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
- ;
 - ;
 - ;
- RITENUTO che tali difetti appaiono essere pregiudizievoli per la funzionalità e l’estetica dei materiali e che, pertanto, gli stessi non possono essere immessi nel ciclo logistico;
- VISTO l’appunto dell’UGCT datato _____ con cui si propone il rifiuto della fornitura,
- DELIBERO

il rifiuto della fornitura costituita da _____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento _____ in esecuzione del contratto n. ____ datato _____.

f.to l’organo decidente

IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO
(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

- VISTO il contratto n. ____ in data _____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ con il quale la Ditta _____ si è impegnata a fornire una partita costituita da _____;
- VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 16.01.2013;
- VISTO il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 che ha modificato il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231;
- VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del _____ composta da:
- (Presidente);
 - (Componente);
 - (Componente);
- VISTO il verbale n. ____ del ____ con il quale l'UTT di _____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;
- VISTA la relazione di esecuzione contrattuale dell'UTT di _____, con la quale è stata accertata la _____ della fornitura alle prescrizioni contenute nelle S.T.;
- VISTO il verbale di verifica redatto in data _____ con il quale viene proposto il rifiuto/accettazione con sconto della fornitura;
- VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data _____;
- VISTO il successivo verbale redatto in data _____ dal predetto Commissione di verifica, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto/accettazione con sconto della fornitura;
- CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
- ;
 - ;
 - ;
- CONSIDERATO che, in base all'istruttoria di competenza della 2^a Sezione dell'UGCT, in esito all'esame della documentazione prodotta sia dall'Ente esecutore sia dalla Commissione di verifica e delle controdeduzioni della Ditta, è stato valutato che le difformità poste a base della proposta di rifiuto/accettazione con sconto della Commissione non appaiono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti sottoposti al collaudo e pertanto gli stessi possono essere accettati con uno sconto del _____%, da applicare sull'importo contrattuale che verrà liquidato;
- VISTO l'appunto dell'UGCT datato _____ con cui si propone l'accettazione della fornitura con lo sconto suindicato,

DELIBERO

l'accettazione con lo sconto del _____% della fornitura costituita da _____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento _____ in esecuzione del contratto n. _____ datato _____.

f.to l'organo decidente